

## Art. 2: non discriminazione

1. Gli Stati parti si impegnano a rispettare i diritti enunciati nella presente Convenzione e a garantirli a ogni fanciullo che dipende dalla loro giurisdizione, senza distinzione di sorta e a prescindere da ogni considerazione di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione politica o altra del fanciullo o dei suoi genitori o rappresentanti legali, dalla loro origine nazionale, etnica o sociale, dalla loro situazione finanziaria, dalla loro incapacità, dalla loro nascita o da ogni altra circostanza.
2. Gli Stati parti adottano tutti i provvedimenti appropriati affinché il fanciullo sia effettivamente tutelato contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivate dalla condizione sociale, dalle attività, opinioni professate o convinzioni dei suoi genitori, dei suoi rappresentanti legali o dei suoi familiari.

Articoli correlati – altri Principi Fondamentali: 3 (superiore interesse), 6 (vita, sopravvivenza e sviluppo), 12 (ascolto)

## Art. 3: superiore interesse

In tutte le decisioni relative ai fanciulli, di competenza delle istituzioni pubbliche o private di assistenza sociale, dei tribunali, delle autorità amministrative o degli organi legislativi, l'interesse superiore del fanciullo deve essere una considerazione preminente.

1. Gli Stati parti si impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo benessere, in considerazione dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei suoi tutori o di altre persone che hanno la sua responsabilità legale, e a tal fine essi adottano tutti i provvedimenti legislativi e amministrativi appropriati.
2. Gli Stati parti vigilano affinché il funzionamento delle istituzioni, servizi e istituti che hanno la responsabilità dei fanciulli e che provvedono alla loro protezione sia conforme alle norme stabilite dalle autorità competenti in particolare nell'ambito della sicurezza e della salute e per quanto riguarda il numero e la competenza del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.

Articoli correlati:

- altri Principi Fondamentali: 2 (non discriminazione), 6 (vita, sopravvivenza e sviluppo, 12 (ascolto)
- 9, 18, 20, 21, 27c, 40 2° comma bIII + tutti gli articoli che prevedono fornitura di servizi sociali

## Art. 6: vita, sopravvivenza, sviluppo

1. Gli Stati parti riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto inerente alla vita
2. Gli Stati parti assicurano in tutta la misura del possibile la sopravvivenza e lo sviluppo del fanciullo.

### Articoli correlati:

- altri Principi Fondamentali: 2 (non discriminazione), 3 (superiore interesse), 12 (ascolto)
- 37a, 18, 24, 27, 28, 29, 31

## Art. 12: ascolto e partecipazione

Gli Stati parti garantiscono al fanciullo capace di discernimento il diritto di esprimere liberamente la sua opinione su ogni questione che lo interessa, le opinioni del fanciullo essendo debitamente prese in considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità.

A tal fine, si darà in particolare al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in ogni procedura giudiziaria o amministrativa che lo concerne, sia direttamente, sia tramite un rappresentante o un organo appropriato, in maniera compatibile con le regole di procedura della legislazione nazionale.

Articoli correlati:

- altri Principi Fondamentali: 2 (non discriminazione), 3 (superiore interesse), 6 (vita, sopravvivenza e sviluppo)
- Procedimenti amministrativi e giuridici: 9, 10, 21, 25, 37, 40
- Diritti civili e libertà, gioco e istruzione: 13, 14, 15, 31, 28, 29 ...